

Oggetto: Autorizzazione a proporre ricorso in appello alla Commissione Tributaria Regionale in materia di Imposta Comunale sugli Immobili.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la relazione del Settore Tributi con la quale si propone di ricorrere in appello alla Commissione Tributaria Regionale avverso la sentenza n° 779/33/01 del 08.11.01 della Commissione Tributaria Provinciale Sez. n° 33 che aveva dichiarato accolto il ricorso presentato dalla Sig.ra Rovati Celestina avverso l'atto di attribuzione di rendita catastale;

- Accoltene le motivazioni e conclusioni;
- Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 - 1° comma del D.Lgs. n. 267/00, come da foglio allegato;
- Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di autorizzare il Sindaco o suo delegato a proporre ricorso in appello avanti la Commissione Tributaria Regionale di Milano avverso la sentenza n° 779/33/01 del 08.11.01 della Commissione Tributaria Provinciale sez. n° 33 che aveva dichiarato accolto il ricorso presentato dalla Sig.ra ROVATI CELESTINA avverso l'atto di attribuzione di rendita catastale;
2. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

RELAZIONE

Nell'ambito delle attività di liquidazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili relative alle annualità comprese tra il 1993 e il 1997, il Settore Tributi ha emesso e notificato nei confronti della Sig.ra Rovati Celestina i seguenti avvisi di liquidazione: 3168/2000, 3205/2000, 3570/2000, 4187/2000 e 5584/2000. Oggetto dei suddetti provvedimenti era costituito dal recupero della maggiore imposta oltre alla irrogazione della relativa sanzione pari al 20% della stessa e degli interessi di mora.

La destinataria, attraverso la notifica dei provvedimenti sopra citati, veniva a conoscenza delle rendite catastali attribuite agli immobili di sua proprietà; non ritenendo tali rendite adeguate alla tipologia di immobili che possiede, proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano richiedendo alla stessa di "annullare la rendita attribuita e stabilire una rendita più consona allo stato dell'immobile e del suo valore venale effettivo".

Gli avvisi di liquidazione quindi non risultano né direttamente, né "per relationem" oggetto d'impugnazione, costituendo unicamente il tramite attraverso cui, notificata l'attribuzione della rendita catastale, questa veniva contestata in sede di contenzioso tributario.

Ciò peraltro risulta evidente dal fatto che la stessa ricorrente nel proprio atto indicava come "resistente" proprio il "Ministero delle Finanze – Ufficio del Territorio di Milano".

Il Comune di Sesto San Giovanni, comunque costituitosi in giudizio, aveva evidenziato ciò con memoria depositata presso la Commissione adita.

Nonostante tutto questo, la Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 33, equivocando palesemente parti e oggetto del ricorso, con sentenza n. 779/33/01 del 08.11.2001 depositata in data 10.01.2002, dichiarava fondato il ricorso, ma,

incomprensibilmente, travolgeva con la sua pronuncia i provvedimenti del Comune di Sesto San Giovanni, giudicando assolutamente ultra petitum.

La decisione di cui sopra, quindi, oltre a lasciar trasparire un palese travisamento dei fatti, rappresenta una chiara violazione di legge, specificamente dell'art. 112 del Codice di Procedura Civile che impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato, prescrivendo al giudice di "pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa (...)".

Ma non solo: con tale pronuncia la Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sez. 33, crea una contraddittorietà tale per cui il Comune di Sesto San Giovanni, così come peraltro la stessa contribuente, si trovano nell'impossibilità di conoscere, il primo, quale rendita catastale porre a fondamento dei propri provvedimenti di liquidazione e, la seconda, quale importo utilizzare come base per il calcolo dell'Imposta Comunale sugli Immobili innanzitutto riguardo al saldo 2002.

Per tali motivi si propone di deliberare l'autorizzazione al Sindaco o Suo delegato a proporre ricorso in appello avanti la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.

Sesto San Giovanni, 12 novembre 2002

IL FUNZIONARIO
dr. Onofrio Venezia